

## PARTE SECONDA

**Atti regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 settembre 2019, n. 215  
**“PROGEVA SRL” – Installazione di Laterza (TA). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07 luglio 2015 e successivi aggiornamenti.**

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**Visti inoltre:**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Legge Regionale 18/2012 e s.m.i.;
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
- la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

**Vista** la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione in esame si qualifica come installazione esistente “non già soggetta ad AIA”, definizione quest’ultima riportata all’articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto Legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che *“l’Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*.

L’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e con successive Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22 febbraio 2017, Determinazione Dirigenziale n. 55 del 13 aprile 2017 nonché Determinazione Dirigenziale n. 10 del 31 gennaio 2018 di aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente complessivamente

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti acquisita al prot. 6474 del 29 maggio 2019, si osserva che gli interventi proposti dal Gestore consistono:

1. Nella installazione di una linea di aspirazione localizzata nei locali vagliatura e di una pressa interna al capannone per preparare (balle) il sovrapposto plastico al successivo avvio a smaltimento.
2. Nella traslazione dei punti di emissione EC3-EC4 (vedi Elaborato 04.1 rev. 02/19 "Planimetria dei punti emissione in atmosfera" acquisito al prot. 6474 del 29 maggio 2019);
3. Nella diversa ubicazione di alcune aree di deposito temporaneo già previste in autorizzazione (vedi Elaborato 07.1 rev. 02/19 "Planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti I° stralcio funzionale" acquisito al prot. 6474 del 29 maggio 2019).

Per detti interventi, con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 29/03/2019 del Servizio VIA/VINCA, è stato dichiarato il mancato assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA e a VIA non rientrando gli stessi nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si rileva, anche alla luce degli indirizzi della DGR 648/2011, che:

- Non sono previsti incrementi della potenzialità di trattamento rifiuti;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato. Infatti, per la linea di aspirazione proposta nei locali vagliatura, è prevista progettualmente la reimmissione dell'aria trattata, mediante filtro a maniche e filtro a tasche rigide, all'interno dello stesso capannone senza l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera;
- le modifiche proposte migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali dell'installazione, secondo quanto indicato nella DD 70 del 29/03/2019;

Pertanto, le citate modifiche possono qualificarsi non sostanziali.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con le seguenti condizioni/prescrizioni:

- Siano acquisite preliminarmente dal Gestore tutte le eventuali autorizzazioni/titoli necessari alla realizzazione degli interventi;
- Per le terre e rocce da scavo eventualmente prodotte nella realizzazione degli interventi, sia privilegiato l'utilizzo in qualità di sottoprodotti nei termini di legge o l'avvio ad attività di recupero;
- L'attività di pressatura, da svolgere mediante pressa MACPRESSE MAC 107/2, è limitata esclusivamente ai sovrapposti prodotti dal Gestore per l'ottimizzazione dei carichi in deposito temporaneo e dei successivi trasporti verso gli impianti di destinazione finale.

Ing. Paolo GAROFOLI

#### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

##### **Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

tutto quanto premesso, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio AIA-RIR,

**DETERMINA**

fatte salve le considerazioni espone in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica associata ai seguenti interventi:
    - a. installazione di una linea di aspirazione localizzata nei locali vagliatura e di una pressa interna al capannone per preparare (balle) il sovrullo plastico al successivo avvio a smaltimento.
    - b. Traslazione dei punti di emissione EC3-EC4 (vedi Elaborato 04.1 rev. 02/19 "Planimetria dei punti emissione in atmosfera" acquisito al prot. 6474 del 29 maggio 2019);
    - c. Diversa ubicazione di alcune aree di deposito temporaneo già previste in autorizzazione (vedi Elaborato 07.1 rev. 02/19 "Planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti I° stralcio funzionale" acquisito al prot. 6474 del 29 maggio 2019)
- 
- di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione ed esercizio della modifica in oggetto;
  - Per le terre e rocce da scavo eventualmente prodotte nella realizzazione degli interventi, sia privilegiato l'utilizzo in qualità di sottoprodotti nei termini di legge o l'avvio ad attività di recupero;
  - L'attività di pressatura, da svolgere mediante pressa MACPRESSE MAC 107/2, è limitata esclusivamente ai sovrulli prodotti dal Gestore per l'ottimizzazione dei carichi in deposito temporaneo e dei successivi trasporti verso gli impianti di destinazione finale;
  - che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
  - che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
  - che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
  - che il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla istanza, in rev. 8 del 28 maggio 2019, dovrà essere trasmesso dal Gestore ad ARPA Puglia per la relativa approvazione/presa d'atto;
  - di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "PROGEVA srl" presso lo stabilimento di Laterza alla S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione.

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto, alla ASL di Taranto, alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott. ssa Antonietta RICCIO

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate;

- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

#### **Il Responsabile del procedimento**

Ing. Paolo GAROFOLI

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott. ssa Antonietta RICCIO